

**COMUNE DI SAN BERNARDINO  
VERBANO**

**TUTELA DEL SOGGETTO CHE SEGNALE ILLECITI  
(*WHISTLEBLOWER*)**

**AI SENSI DEL D.LGS 10.03.2023, N. 24**

**PROCEDURA PER LA SEGNALAZIONE INTERNA DEGLI  
ILLECITI**

## Sommario

Paragrafo 1 – Premessa .....	3
Paragrafo 2 – Ambito di applicazione soggettivo della tutela.....	5
Paragrafo 3 - Oggetto della segnalazione .....	5
Paragrafo 4 - Modalità di segnalazione delle condotte illecite.....	6
Paragrafo 5 - Modalità di effettuazione e di invio della segnalazione interna .....	7
Paragrafo 6 - Valutazione della segnalazione interna.....	8
Paragrafo 7 - Comunicazioni al segnalante .....	9
Paragrafo 8 - Tutele previste per i segnalanti e regime sanzionatorio.....	10
Paragrafo 9 - Trattamento dei dati personali .....	12

## **Paragrafo 1 – Premessa**

Con l'approvazione del D.lgs 10 marzo 2023, n. 24, è stata data attuazione in Italia alla direttiva UE 2019/1937 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione o delle normative nazionali, ovvero le tutele del *whistleblowing*.

Le disposizioni del suddetto D.lgs si applicano sia alle pubbliche amministrazioni che ai datori di lavoro di diritto privato.

Il medesimo D.lgs, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 15 marzo 2023, è diventato efficace dal 15 luglio u.s.

Da tale data risulta abrogato l'art. 54-bis del D.lgs 30 marzo 2001, n. 165 che tutelava il *whistleblower* all'interno delle sole amministrazioni pubbliche.

In sostituzione dell'art. 54-bis, il nuovo D.lgs n. 24/2023 raccoglie in un unico testo normativo l'intera disciplina dei canali di segnalazione e delle tutele riconosciute ai segnalanti (sia del settore pubblico che privato), disciplinando l'istituto in maniera organica e uniforme al fine di garantire una maggiore tutela del *whistleblower*.

Il *whistleblower* è la persona che segnala, divulga ovvero denuncia all'autorità giudiziaria o contabile, violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui è venuta a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato (artt. 1 e 2 del D.lgs n. 24/2023).

La segnalazione del *whistleblower* è sottratta all'accesso documentale di cui agli artt. 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e al diritto di accesso civico di cui agli artt. 5 e seguenti del D.lgs 14 marzo 2013, n. 33 (art. 12, comma 8, del D.lgs 24/2023).

L'identità del segnalante non può essere rivelata, senza il consenso espresso del medesimo, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati ex artt. 29 e 32 del Reg. UE 2016/679 e dell'articolo 2-quaterdecies del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (art. 12, comma 2, del D.lgs n. 24/2023).

Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità.

E' dato avviso alla persona segnalante mediante comunicazione scritta delle ragioni della rivelazione dei dati riservati, nella ipotesi di cui al comma 5, secondo periodo, nonché nelle procedure di segnalazione interna ed esterna di cui al presente capo quando la rivelazione dell'identità della persona segnalante e delle informazioni di cui al comma 2 è indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta.

La tutela dell'identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione è garantita fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione (art. 12, comma 7, del D.lgs n. 24/2023).

Le segnalazioni interne e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni decorrenti dalla comunicazione dell'esito finale della procedura

di segnalazione (art. 14, comma 1, del D.lgs n. 24/2023).

Il segnalante non può subire nessuna forma di ritorsione (art. 17, comma 1, del D.lgs n. 24/2023) e gli eventuali atti ritorsivi sono nulli (art. 19, comma 3, del D.lgs n. 24/2023).

Nell'ambito di procedimenti giudiziari o amministrativi o comunque di controversie stragiudiziali aventi ad oggetto l'accertamento dei comportamenti, atti o omissioni vietati ai sensi dell'art. 17, commi 1, 2, 3 e 4, del D.lgs n. 24/2023, si presume che gli stessi siano stati posti in essere a causa della segnalazione, della divulgazione pubblica o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile. L'onere di provare che gli atti posti in essere nei confronti del segnalante sono motivati da ragioni estranee alla segnalazione, alla divulgazione pubblica o alla denuncia, è a carico di chi li ha posti in essere (art. 17, comma 2, del D.lgs n. 24/2023).

Salvo quanto previsto dall'articolo 20 del D.lgs n. 24/2023 (*"Limitazioni della responsabilità"*), quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, le tutele di cui al presente capo non sono garantite e alla persona segnalante o denunciante è irrogata una sanzione disciplinare (art. 16, comma 3, D.lgs n. 24/2023).

A norma dell'art. 10 del D.lgs n. 24/2023, l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), sentito il Garante per la protezione dei dati personali, è stata incaricata di adottare delle linee guida finalizzate a garantire la riservatezza dell'identità del segnalante, della persona coinvolta o menzionata, nonché del contenuto delle segnalazioni e della relativa documentazione.

Tali linee guida sono state approvate dall'ANAC con la deliberazione n. 311 del 12.07.2023.

Inoltre, il D.lgs n. 24/2023 attribuisce all'ANAC:

- il potere di gestione delle segnalazioni esterne (artt. 6, 7 e 8) che possono essere trasmesse o in forma scritta (tramite la piattaforma informatica) o in forma orale (tramite linee telefoniche, sistemi di messaggistica vocale o incontro diretto fissato entro un termine ragionevole);
- potere sanzionatorio (art. 21) prevedendo sanzioni amministrative pecuniarie quali:
  - o Da € 10.000,00 a € 50.000,00 se si accerta che la persona fisica individuata come responsabile, abbia commesso ritorsioni, abbia ostacolato o tentato di ostacolare la segnalazione, abbia violato l'obbligo di riservatezza di cui all'articolo 12.
  - o Da € 10.000,00 a € 50.000,00 se non sono stati istituiti i canali di segnalazione, o adottate le procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni o tali procedure non siano conformi a quanto previsto dagli articoli 4 e 5; in questi casi il responsabile è considerato l'organo di indirizzo dell'ente pubblico.
  - o Da € 10.000,00 a € 50.000,00 quando si accerti che non è stata svolta attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute e in tal caso è responsabile il gestore delle segnalazioni.
  - o Da € 500 a € 2.500,00, quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità civile della persona segnalante per diffamazione o calunnia nei casi di dolo o colpa grave, salvo che la medesima sia stata già condannata, anche in primo grado, per i reati di diffamazione o calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria.

Secondo l'art. 4 del D.lgs n. 24/2023, i soggetti tenuti all'applicazione della normativa devono dotarsi di canali per le segnalazioni interne, affidati a una persona o a un ufficio autonomo dedicato e con personale specificamente formato.

La procedura di cui al presente documento è finalizzata ad attuare quanto previsto dall'art. 4 suddetto, in

conformità della linee guida prima citate approvate dall'ANAC.

## Paragrafo 2 – Ambito di applicazione soggettivo della tutela

La tutela del *whistleblower* si applica:

- a tutto il personale dipendente del Comune di San Bernardino Verbano, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e determinato, a tempo pieno e a tempo parziale;
- ai lavoratori autonomi, collaboratori, liberi professionisti, consulenti che prestano la propria attività presso il Comune di San Bernardino Verbano con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo;
- persone con funzione di amministrazione, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche, nonché nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore del Comune di San Bernardino Verbano;
- a volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti che prestano la propria attività presso il Comune di San Bernardino Verbano.

Inoltre, ai sensi del disposto dell'art. 3, comma 4, del D.lgs n. 24/2023, la tutela delle persone segnalanti si applica ai soggetti che si trovano nelle seguenti situazioni:

- quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- durante il periodo di prova;
- successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite prima dello scioglimento del rapporto stesso (es. pensionati).

## Paragrafo 3 - Oggetto della segnalazione

Il D.lgs n. 24/2023 prevede espressamente che sono oggetto di segnalazione i comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato e che consistono in:

<b>Art. 2, comma 1, lett. a), punto 1)</b>	Illeciti amministrativi, contabili, civili o penali che non rientrano nei punti numeri 3), 4), 5) e 6).
<b>Art. 2, comma 1, lett. a), punto 2)</b>	Condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti, che non rientrano nei punti numeri 3), 4), 5), e 6).
<b>Art. 2, comma 1, lett. a), punto 3)</b>	Illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nell'allegato al d.lgs. n. 24/2023 ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nell'allegato summenzionato, relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi.

<b>Art. 2, comma 1, lett. a), punto 4)</b>	Atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui all'art. 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea specificati nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea.
<b>Art. 2, comma 1, lett. a), punto 5)</b>	Atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all'articolo 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società
<b>Art. 2, comma 1, lett. a), punto 6)</b>	Atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori indicati nei punti numeri 3), 4) e 5).

Non potranno essere oggetto di segnalazione e, dunque, non verranno prese in considerazione le seguenti informazioni:

- le notizie palesemente prive di fondamento, quelle che sono già totalmente di dominio pubblico, nonché i dati acquisiti sulla base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili (cosiddette voci di corridoio);
- le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'Autorità giudiziaria che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate;
- le segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali, previsti dalla direttiva (UE) 2019/1937;
- le segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea.

I dati personali che manifestamente non risulteranno utili al trattamento di una specifica segnalazione non verranno raccolti o, se raccolti accidentalmente, saranno cancellati immediatamente.

#### **Paragrafo 4 - Modalità di segnalazione delle condotte illecite**

- 1) **Canale interno**: il canale relativo al Comune di San Bernardino Verbano è attivo ed è disciplinato come al seguente paragrafo 5.

In via prioritaria è favorito l'utilizzo da parte del *whistleblower* del canale interno, a meno che non ricorrano i casi espressamente previsti per l'uso delle altre forme di segnalazione sotto riportate.

- 2) **Canale esterno** (gestito dall'ANAC: <https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>): va utilizzato solo se ricorre una delle seguenti situazioni:
  - a. non è prevista l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna oppure questo canale non è attivo o non è conforme a quanto previsto dall'art. 4 del D.lgs n. 24/2023;
  - b. il segnalante ha già effettuato una segnalazione interna che non ha avuto seguito;
  - c. il segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, a questa non sarebbe dato efficace seguito, oppure che la segnalazione possa determinare rischio di ritorsione;
  - d. il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo

imminente o palese per il pubblico interesse.

- 3) Divulgazioni pubbliche: con tale modalità le informazioni sulle violazioni sono rese di pubblico dominio tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque attraverso mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone. Le condizioni per poter effettuare una divulgazione pubblica sono le seguenti:
- a. è stata effettuata una segnalazione interna ed esterna, o direttamente esterna, cui non è stato dato riscontro nei termini stabiliti;
  - b. il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
  - c. il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna comporti il rischio di ritorsioni o non avere efficace seguito.

Nel rispetto delle suddette condizioni il segnalante beneficia della protezione prevista dal D.lgs n. 24/2023.

- 4) Denuncia all'autorità giudiziaria o contabile: il D.lgs n. 24/20223 riconosce ai soggetti tutelati anche la possibilità di rivolgersi alle Autorità giudiziarie, per inoltrare una denuncia di condotte illecite di cui siano venuti a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.

Al riguardo si precisa che qualora il *whistleblower* rivesta la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, anche laddove lo stesso abbia effettuato una segnalazione attraverso i canali interni o esterni, ciò non lo esonera dall'obbligo di denunciare alla competente Autorità giudiziaria i fatti penalmente rilevanti e le ipotesi di danno erariale, in virtù di quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 331 c.p.p. e degli artt. 361 e 362 c.p.

Si rammenta in ogni caso che l'ambito oggettivo degli artt. 361 e 362 c.p., disponendo l'obbligo di denunciare soltanto reati (procedibili d'ufficio), è più ristretto di quello delle segnalazioni effettuabili dal *whistleblower* che può segnalare anche illeciti di altra natura.

Resta fermo che, laddove il dipendente pubblico denunci un reato all'Autorità giudiziaria ai sensi degli artt. 361 o 362 c.p. e poi venga discriminato per via della segnalazione, potrà beneficiare delle tutele previste dal decreto per le ritorsioni subite.

Le stesse regole sulla tutela della riservatezza e del contenuto delle segnalazioni vanno rispettate dagli uffici delle Autorità giudiziarie cui è sporta la denuncia.

#### **Paragrafo 5 - Modalità di effettuazione e di invio della segnalazione interna**

Le segnalazioni possono essere effettuate in forma scritta cartacea o in forma orale.

#### **FORMA SCRITTA:**

**La segnalazione in forma scritta avviene mediante compilazione del modulo online, tramite piattaforma Whistleblowing IT.**

#### **SEGNALAZIONI ANONIME**

Il Comune di San Bernardino Verbanò considererà le segnalazioni anonime ricevute attraverso i canali interni alla stregua di segnalazioni ordinarie e non di whistleblowing. In questo caso, il segnalante dovrà fleggere l'opzione "anonimato".

Il Comune, se dovesse ricevere segnalazioni anonime, sarà tenuto a registrare e prendere in gestione la segnalazione.

In ogni caso, il segnalante anonimo, successivamente identificato, che ha comunicato ad ANAC di aver subito ritorsioni può beneficiare della tutela che il decreto garantisce a fronte di misure ritorsive.

### **SEGNALAZIONE TRAMITE CANALE ERRONEO**

La segnalazione, presentata ad un soggetto diverso dal RPCT o intercettata da un soggetto diverso dal RPCT, deve essere trasmessa a cura del ricevente al RPCT, entro 7 giorni dal suo ricevimento.

#### **Nel caso in cui la segnalazione pervenga erroneamente mediante servizio postale, la persona autorizzata che erroneamente riceverà la segnalazione, dovrà:**

- NON aprire la busta se la stessa riporta esternamente “SEGNALAZIONE DI WHISTLEBLWING - RPCT” oppure se la busta non riporta esternamente alcuna indicazione circa la segnalazione di whistleblowing, la stessa, una volta aperta, va richiusa apponendo la dicitura “SEGNALAZIONE DI WHISTLEBLWING - RPCT”;
- Contattare immediatamente il RPCT.
- Trasmettere a mano ed entro sette giorni dal suo ricevimento, la segnalazione ricevuta al RPCT;
- Qualora sia necessario conservare la busta chiusa contenete la segnalazione fino alla trasmissione della stessa al RPCT, questa deve essere conservata sotto chiave e accessibile soltanto a voi;
- Ricordare al RPCT di fornire riscontro sulla trasmissione della segnalazione al soggetto segnalante.

#### **Nel caso in cui la segnalazione pervenga erroneamente mediante casella e-mail e/o Posta Elettronica Certificata, la persona autorizzata ad accedere al protocollo che leggerà erroneamente la segnalazione, dovrà:**

- evitare categoricamente la protocollazione della comunicazione ricevuta e garantire la riservatezza assoluta circa l'identità del segnalante pena una sanzione disciplinare e/o sanzione da parte di ANAC;
- stampare la segnalazione e tutti gli eventuali allegati ritirando immediatamente le copie cartacee dalla stampante al fine di non far accedere persone terze e inserire in busta chiusa apponendo l'indicazione “WHISTLEBLOWING - RISERVATA AL RPCT” e contestualmente eliminare la e-mail/PEC ricevuta;
- trasmettere la busta al RPCT, entro sette giorni dal suo ricevimento, ricordandogli di fornire riscontro sulla trasmissione della segnalazione al soggetto segnalante;

Qualora sia necessario conservare la busta chiusa contenete la segnalazione fino alla trasmissione della stessa al RPCT, questa deve essere conservata sotto chiave e dovrà essere accessibile soltanto al soggetto che l'ha ricevuta.

### **Paragrafo 6 - Valutazione della segnalazione interna**

Nell'ambito della gestione del canale di segnalazione interna, il RPCT svolge le seguenti attività (art. 5 del D.lgs n. 24/2023):

- a. rilascia alla persona segnalante avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione;
- b. valuta l'ammissibilità (pre-istruttoria) della segnalazione; in particolare, dovrà svolgere una valutazione sulla sussistenza dei requisiti essenziali della segnalazione per valutarne l'ammissibilità e per poter quindi accordare al segnalante le tutele previste. La segnalazione sarà considerata inammissibile, ad esempio:
  - o manifesta infondatezza per l'assenza di elementi di fatto riconducibili alle violazioni tipizzate nell'art. 2, co.1, lett.a) D.Lgs.24/2023;
  - o accertato contenuto generico della segnalazione di illecito tale da non consentire la comprensione dei fatti, ovvero segnalazione di illeciti corredata da documentazione non appropriata o inconferente tale da non far comprendere il contenuto stesso della segnalazione;

- o produzione di sola documentazione in assenza della segnalazione di condotte illecite;
- c. dà diligente seguito alle segnalazioni ricevute effettuando le prime verifiche dei fatti menzionati nelle segnalazioni, comprensive dell'eventuale audizione del segnalante;
- d. eventualmente, contatta il segnalante tramite la piattaforma, per richiedere eventuali chiarimenti e/o integrazioni.
- e. fornisce riscontro alla segnalazione entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione;

In ogni caso, mette a disposizione informazioni chiare sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni interne, nonché sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazione esterne.

L'esercizio dei poteri istruttori può prevedere lo svolgimento di approfondimenti con il coinvolgimento ed il supporto di professionisti esterni e di uffici dell'Ente. Comunque, nel caso di trasmissione della segnalazione ad altre strutture/funzioni/terzi per lo svolgimento delle attività istruttorie, verrà inoltrato solo il contenuto della segnalazione, espungendo tutti i riferimenti dai quali sia possibile risalire, anche indirettamente, all'identità del segnalante ma anche degli altri soggetti la cui identità in base al D.lgs. 24/2023 deve rimanere riservata (il facilitatore, il segnalato, le altre persone menzionate nella segnalazione).

Tutte le attività di verifica in fase istruttoria devono in ogni caso rispettare le specifiche norme di settore e limiti stabiliti dalle disposizioni in materia di controlli a distanza (art. 4 della l. 20 maggio 1970, n. 300) e di quelle che vietano al datore di lavoro di acquisire e comunque trattare informazioni e fatti non rilevanti ai fini della valutazione dell'attitudine professionale del lavoratore o comunque afferenti alla sua sfera privata (art. 8 della l. 20 maggio 1970, n. 300 e art. 10 d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276, cui fa rinvio l'art. 113 del Codice). Le attività istruttorie dovranno essere altresì espletate nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.

#### **Paragrafo 7 - Comunicazioni al segnalante**

Il RPCT provvederà a comunicare al segnalante:

- a. l'avvio del procedimento di valutazione della segnalazione;
- b. l'esito dell'istruttoria della segnalazione (archiviazione o inoltro della segnalazione).

Valutati i fatti oggetto della segnalazione, il RPCT può decidere, in caso di evidente e manifesta infondatezza, di archiviare la segnalazione. In caso contrario, valuta, con l'adozione di appositi accorgimenti a tutela della riservatezza del segnalante, a chi inoltrare la segnalazione, in relazione ai profili di illiceità riscontrati, tra i seguenti soggetti:

- all'Ufficio Procedimenti Disciplinari;
- all'Autorità giudiziaria;
- alla Corte dei conti;
- all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC);
- al Dipartimento della funzione pubblica.

Nel caso di trasmissione a soggetti terzi interni all'Amministrazione, dovrà essere inoltrato solo il contenuto della segnalazione, eliminando tutti i riferimenti che possano portare all'identificazione del segnalante.

I soggetti terzi interni dovranno informare il RPCT dell'adozione dei provvedimenti di propria competenza, attraverso comunicazioni scritte, da recapitarsi in doppia busta chiusa.

Nel caso di trasmissione all'autorità giudiziaria, alla Corte dei Conti, all'ANAC o al Dipartimento della funzione pubblica, la trasmissione dovrà avvenire avendo cura di evidenziare che si tratta di una segnalazione pervenuta

da un soggetto cui l'ordinamento riconosce una tutela rafforzata della riservatezza ai sensi del D.lgs n. 24/2023.

### **Paragrafo 8 - Tutele previste per i segnalanti e regime sanzionatorio**

Un asse portante dell'intera disciplina è rappresentato dal sistema di tutele offerte a colui che segnala, effettua una divulgazione pubblica o denuncia violazioni, tutele che – come già anticipato- si estendono anche a soggetti diversi dal segnalante e denunciante che, proprio in ragione del ruolo assunto nell'ambito del processo di segnalazione e/o del particolare rapporto che li lega al segnalante, potrebbero essere destinatari di ritorsioni.

Il Comune di San Bernardino Verbano:

- a) Garantisce la tutela della riservatezza del segnalante, del facilitatore, della persona coinvolta e delle persone menzionate nella segnalazione

L'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate senza il consenso espresso della stessa persona segnalante a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni.

La riservatezza, oltre che all'identità del segnalante, viene garantita anche a qualsiasi altra informazione o elemento della segnalazione dal cui disvelamento si possa dedurre direttamente o indirettamente l'identità del segnalante. Si tutela la riservatezza del segnalante anche quando la segnalazione viene effettuata attraverso modalità diverse da quelle istituite in conformità al decreto o perviene a personale diverso da quello autorizzato e competente a gestire le segnalazioni, al quale, comunque, le stesse vanno trasmesse senza ritardo.

In due casi espressamente previsti dal decreto, per rivelare l'identità del segnalante, oltre al consenso espresso dello stesso, si richiede anche una comunicazione scritta delle ragioni di tale rivelazione:

- I. nel procedimento disciplinare laddove il disvelamento dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa del soggetto a cui viene contestato l'addebito disciplinare;
- II. nei procedimenti instaurati in seguito a segnalazioni interne o esterne laddove tale rivelazione sia indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta.

- b) Garantisce la tutela da eventuali misure ritorsive adottate dall'ente in ragione della segnalazione e le condizioni per la sua applicazione

Come può configurarsi una ritorsione: con atti, provvedimenti, comportamenti od omissioni, anche solo tentati o minacciati, che provocano o possono provocare alla persona/ente, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.

La ritorsione può essere anche tentata o minacciata e provoca o può provocare alla persona/ente, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.

La protezione da ritorsioni è estesa anche ad altri soggetti diversi dal segnalante (art. 3, comma 5, D.Lgs. 24/2023):

- o Facilitatore (persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione e operante all'interno del medesimo contesto lavorativo);
- o Persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante, di colui che ha sporto una denuncia o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;

- Colleghi di lavoro della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia o effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- Enti di proprietà della persona segnalante o per i quali le stesse persone lavorano nonché enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone

Si riporta di seguito, l'elencazione delle ritorsioni da parte del legislatore molto più ampia rispetto alla precedente disciplina, pur tuttavia, con carattere non tassativo:

- a) il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- b) la retrocessione di grado o la mancata promozione;
- c) il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
- d) la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- e) le note di merito negative o le referenze negative;
- f) l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- g) la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
- h) la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
- i) la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- l) il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- m) i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- n) l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
- o) la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- p) l'annullamento di una licenza o di un permesso;
- q) la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

Coloro che, per le segnalazioni effettuate, ritengono di avere subito ritorsioni come individuate all'art. 2, comma 1, lett. m), del D.lgs n. 24/2023 (cioè *“qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto”*), possono comunicarlo all'ANAC.

In caso di ritorsioni commesse nel contesto lavorativo di un soggetto del settore pubblico, l'ANAC informa immediatamente il Dipartimento della funzione pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e gli eventuali organismi di garanzia o di disciplina, per i provvedimenti di loro competenza (art. 19, comma 1, del D.lgs n. 24/2023).

Gli eventuali atti ritorsivi assunti in violazione dell'articolo 17 del D.lgs n. 24/2023 sono nulli.

Le persone di cui all'articolo 3 del suddetto D.lgs che siano state licenziate a causa della segnalazione, della divulgazione pubblica o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile hanno diritto a essere reintegrate nel posto di lavoro, ai sensi dell'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300 o dell'articolo 2 del D.lgs 4 marzo 2015, n. 23, in ragione della specifica disciplina applicabile al lavoratore (art. 19, comma 3, del D.lgs n. 24/2023).

L'autorità giudiziaria adita adotta tutte le misure, anche provvisorie, necessarie ad assicurare la tutela alla situazione giuridica soggettiva azionata, ivi compresi il risarcimento del danno, la reintegrazione nel posto di lavoro, l'ordine di cessazione della condotta posta in essere in violazione dell'articolo 17 citato e la dichiarazione di nullità degli atti adottati in violazione del medesimo articolo (art. 19, comma 4, del D.lgs n. 24/2023).

A corollario degli strumenti di tutela per i segnalanti vi è anche la limitazione della responsabilità rispetto alla rivelazione e alla diffusione di alcune categorie di informazioni

- coperte dall'obbligo di segreto (es. segreto d'ufficio), diverso da quello professionale forense e medico,
- relative alla tutela del diritto d'autore o alla protezione dei dati personali

se, al momento della segnalazione, denuncia o divulgazione:

- aveva ragionevoli motivi di ritenere che la rivelazione o diffusione delle informazioni fosse necessaria per effettuare la segnalazione e
- la stessa è stata effettuata nelle modalità richieste dalla legge (e l'accesso alle informazioni era lecito)

Regime sanzionatorio:

Il Comune di San Bernardino Verbano prenderà adeguati provvedimenti disciplinari, secondo quanto disposto dal contratto collettivo di lavoro applicabile e/o dalle altre norme nazionali applicabili e/o dai Codici di Comportamento e Condotta adottati dall'Ente, nei confronti di:

- I. Coloro che hanno effettivamente avuto un comportamento "illecito" e/o "irregolare";
- II. Coloro che hanno effettuato una segnalazione che si è rivelata essere infondata e fatta con dolo o colpa grave;
- III. Coloro che violano le misure a tutela del segnalante;
- IV. Coloro che pongono in essere condotte discriminatorie, dirette o indirette, nei confronti del segnalante.

## **Paragrafo 9 - Trattamento dei dati personali**

Al fine di garantire il diritto alla protezione dei dati personali alle persone segnalanti o denuncianti, il Comune di San Bernardino Verbano ha previsto che l'acquisizione e gestione delle segnalazioni, divulgazioni pubbliche o denunce, ivi incluse le comunicazioni tra le autorità competenti, avvenga in conformità alla normativa in tema di tutela dei dati personali.

La tutela dei dati personali viene assicurata non solo alla persona segnalante o denunciante ma anche agli altri soggetti cui si applica la tutela della riservatezza, quali il facilitatore, la persona coinvolta e la persona menzionata nella segnalazione, in quanto "interessati" dal trattamento dei dati.

A tal fine occorre precisare che:

1. Il titolare del trattamento è il Comune di San Bernardino Verbano;
2. Le persone autorizzate e previamente istruite dai titolari del trattamento ai sensi dell'art.29 GDPR e art. 2-quaterdecies D.lgs. 196/2003 sono il RPCT e le persone che potrebbero erroneamente ricevere la segnalazione (es. dipendenti dell'Ufficio Protocollo/URP).
3. Dato che il Comune non ha attivato il canale informatico, per questo trattamento non vi sono Responsabili del trattamento ex art. 28 GDPR.

In base alle previsioni della normativa in materia di dati personali e del D.lgs. n. 24/2023, il Comune di San Bernardino Verbano si impegna a rispettare i seguenti principi fondamentali:

- Trattare i dati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dei soggetti interessati («liceità, correttezza e trasparenza»).
- Raccogliere i dati solo al fine di gestire e dare seguito alle segnalazioni, divulgazioni pubbliche o denunce effettuate da parte dei soggetti tutelati dal d.lgs. 24/2023 («limitazione della finalità»).
- Garantire che i dati siano adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati («minimizzazione dei dati»). A tal riguardo il decreto precisa, infatti, che i dati personali che

manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati senza indugio.

- Assicurare che i dati siano esatti e, se necessario, aggiornati; devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti relativi alla specifica segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia che viene gestita («esattezza»).
- Conservare i dati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per il tempo necessario al trattamento della specifica segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione («limitazione della conservazione»).
- Effettuare il trattamento in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali («integrità e riservatezza»).
- Definire un modello di gestione delle segnalazioni in conformità ai principi di protezione dei dati personali. In particolare, tali misure devono fare in modo che non siano resi accessibili, in via automatica senza il tramite del titolare del trattamento o soggetto autorizzato, dati personali a un numero indefinito di soggetti.
- Effettuare, una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati nei casi in cui il trattamento delle segnalazioni, divulgazioni pubbliche o denunce può comportare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone interessate (a causa, ad esempio, del gran numero dei soggetti interessati di cui sono magari trattati anche dati sensibili o del ricorso a strumenti informatici e tecnologici nuovi) al fine di individuare ed applicare le necessarie misure tecniche per evitare tale rischio.
- Rendere ex ante ai possibili interessati (ad es. segnalanti, segnalati, persone interessate dalla segnalazione, facilitatori, ecc.) un'informativa sul trattamento dei dati personali mediante la pubblicazione del documento informativo tramite sito web.
- Assicurare l'aggiornamento del registro delle attività di trattamento, integrandolo con le informazioni connesse a quelle di acquisizione e gestione delle segnalazioni.

Da ultimo, vale precisare che la persona coinvolta o la persona menzionata nella segnalazione, con riferimento ai propri dati personali trattati nell'ambito della segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia, non possono esercitare i diritti che normalmente il GDPR riconosce agli interessati (il diritto di accesso ai dati personali, il diritto a rettificarli, il diritto di ottenerne la cancellazione o cosiddetto diritto all'oblio, il diritto alla limitazione del trattamento, il diritto alla portabilità dei dati personali e quello di opposizione al trattamento). Ciò in quanto dell'esercizio di tali diritti potrebbe derivare un pregiudizio effettivo e concreto alla tutela della riservatezza dell'identità della persona segnalante. In tali casi, dunque, al soggetto segnalato o alla persona menzionata nella segnalazione è preclusa anche la possibilità, laddove ritengano che il trattamento che li riguarda violi suddetti diritti, di rivolgersi al titolare del trattamento e, in assenza di risposta da parte di quest'ultimo, di proporre reclamo al Garante della protezione dei dati personali, salvo quanto previsto dall'art. 2-undecies, lett. f) e par. 3) del d.lgs. 196/2003.

